FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1575/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5453/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5453/TFNSVE/2025-2026, 5453 - Ricorso proposto dalla società FASD AMBROSIANA (matricola 1890) contro la società ASD CG CASTELNUOVO D/G (matr.952839) per il mancato pagamento deI premi di formazione relativi ai calciatori BAZERLA NICOLO (matricola 2366396); CANTINI GABRIELE (matricola 2766545); CAPUZZO RICCARDO (matricola 2454996);CEOLARI ANDREA (matricola 2700533);CEOLARI MANUEL (matricola 2385574);GRISSEN NOUR (matricola 2921012);OFORI OBED PAUL (matricola 2793022);ROSSETTI MARCO (matricola 2326316); SADIF HATIM (matricola 6954866);ZAMPINI GABRIELE (matricola 2052991);ZANOLLI ALBERTO (matricola 4213328)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per:

- BAZERLA NICOLO', (matricola F.I.G.C. n. 2366396) euro 250,00;

- CANTINI GABRIELE, (matricola F.I.G.C. n. 2766545) euro 250,00;

- CAPUZZO RICCARDO, ((matricola F.I.G.C. n. 2454996) euro 250,00;

- CEOLARI ANDREA, (matricola F.I.G.C n. 2700533) euro 88,00;

- CEOLARI MANUEL, (matricola F.I.G.C n. 2385574) euro 100,00;

- GRISSEN NOUR, (matricola F.I.G.C n. 2921012) euro 49,00;

- OFORI OBED PAUL, (matricola F.I.G.C n. 2793022) euro 98,00;

- ROSSETTI MARCO, (matricola F.I.G.C. n. 2326316) euro 108,00;

- SADIF HATIM, (matricola F.I.G.C. n. 6954866) euro 324,00;

- ZAMPINI GABRIELE, (matricola F.I.G.C. n. 2052991) euro 182,00;

- ZANOLLI ALBERTO, (matricola F.I.G.C. n. 4213328) euro 41,00.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 1.740,00 (millesettecentoquaranta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE

Marina Vajana | Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai